

La gestione della riscossione degli enti locali nel 2017

30 maggio 2017

Enrico Cecchin



La situazione attuale

- Il D.L. 22/10/16, n. 193, convertito dalla legge 1/12/16, n. 225 all'art. 1, a partire dal 1 luglio 2017, ha sciolto Equitalia e le sue partecipate, ad eccezione di Equitalia giustizia, ed ha attribuito le funzioni di riscossione alla nuova Agenzia delle entrate-Riscossione, un ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza del MEF



La situazione attuale

La nuova “Agenzia delle entrate-Riscossione” subentra nei rapporti giuridici, attivi e passivi, di Equitalia, assume la qualifica di Agente della riscossione **epuò riscuotere le entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle società da essi partecipate**

All'art. 2 si prevede che ad decorrere dal 1º luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione

nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate.

Fino al 30 giugno 2017 è prorogata la disposizione che prevede la cessazione delle attività di riscossione delle entrate degli enti locali

Modificato da ultimo con l'art. 36 del dl 50/2016



La situazione attuale

Il D.L. 70/2011, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, modificato dall'art. 9, comma 4, del decreto legge n. 174 del 2012, all'art. 7 comma 2 gg-

ter) prevedeva che:

a decorrere dal 30 giugno 2013, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'*articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate



La gestione della riscossione

Il comma gg quater dell'art. 7 comma 2 del d.l. 70/2011 stabilisce inoltre che:

a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie:

1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui *al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, *n. 602*, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.



La situazione attuale

L'art. 2 bis del decreto 193 stabilisce che in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.



La situazione attuale

Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244

Articolo 13 comma 4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con **modificazioni** dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017

Le disposizioni non si applicano all'Agenzia delle entrate riscossione



La gestione della riscossione

Il comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede, specificamente:

- qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'*articolo 53, comma 1*;
 - 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;



La gestione della riscossione

- Segue:
- 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'*articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
- 4) le società di cui all'*articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, iscritte nell'albo di cui all'*articolo 53, comma 1*, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
- c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
- d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.



La gestione della riscossione

- Le possibili forme di gestione della riscossione sulla base dell'Art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono:
 - gestione diretta
 - gestione associata
 - società in house
 - società miste con il socio privato iscritto all'albo previsto dall'art. 53 ed affidamento con procedura ad evidenza pubblica
 - Soggetti privati iscritti all'albo mediante procedura ad evidenza pubblica
 - operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese UE



La riscossione delle entrate

Il sistema della riscossione dei tributi può essere distinto in due parti:

- **Una prima parte che comprende** la disciplina delle modalità ed i termini di attuazione della riscossione dei tributi;
- **Una seconda parte che regola le modalità di gestione del servizio di riscossione.**



La riscossione delle entrate

La riscossione si distingue anche in:

- Procedura di autoliquidazione, tipica per la riscossione volontaria dell'Imu della Tosap e dell'Imposta sulla pubblicità
- Procedura di liquidazione d'ufficio, tipica per la riscossione volontaria della Tari e per tutte le attività di riscossione a seguito di accertamento.



L'ingiunzione fiscale

L'ingiunzione fiscale è l'atto iniziale della procedura di riscossione coattiva disciplinata dal Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

L'ingiunzione ha **natura di atto amministrativo complesso**, il quale non solo ha la **funzione di formale accertamento del credito**– fondato sul **potere della pubblica amministrazione di realizzare coattivamente le proprie pretese** – ma **cumula in se anche le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto**.



Il titolo esecutivo

Il titolo esecutivo è un presupposto di ammissibilità del processo di esecuzione, con il quale si individuano le tre caratteristiche della liquidità, esigibilità e certezza del credito per cui si agisce.



Il titolo esecutivo

Ai sensi dell'art. 474 c.p.c 2° comma sono titoli esecutivi:

- le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia
- gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale



Il precetto

Nel processo esecutivo ordinario esiste una fase preliminare all'inizio delle esecuzione vera e propria che è costituita dalla notificazione al debitore del titolo esecutivo e del precetto. Il precetto consiste in una intimazione indirizzata al debitore affinché adempia all'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni dalla notifica



Le misure cautelari

L'ipoteca iscritta sulla base del ruolo o dell'ingiunzione (c.d. ipoteca esattoriale) ed il fermo amministrativo di beni registrati, sono gli strumenti che permettono all'agente della riscossione di far conservare al credito la garanzia patrimoniale offerta da alcuni beni del contribuente/debitore, e si ritiene perciò che abbiano **natura cautelare**.



Le misure cautelari

il fermo e l'ipoteca hanno infatti la funzione di “conservare” il bene o i beni, nel senso di renderli reperibili, allo scopo di poterli assoggettare in un secondo momento ad esecuzione forzata.



Il fermo amministrativo

- **L'art. 86 del D.P.R. n. 602** dispone che **decorso inutilmente il termine** di cui all'articolo 50, comma 1, **il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri**, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
- La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.
- **Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**



Il fermo amministrativo

L'iscrizione del fermo produce i seguenti effetti:

- Il veicolo soggetto a fermo non potrà circolare.
- Nel caso in cui il veicolo sottoposto a fermo venga trovato a circolare, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'Art. 214 del D.Lgs. 285/92, da un minimo di euro 714 ad un massimo di euro 3.086, oltre alla confisca del mezzo.
- In caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo sarà facoltà delle Compagnie Assicuratrici esercitare il diritto di rivalsa sull'assicurato a norma delle condizioni contrattuali pattuite.



Le spese per il fermo

- la cancellazione dell'iscrizione del fermo è subordinata all'integrale pagamento del debito oltre agli interessi per ritardato pagamento ed alle ulteriori spese esecutive
- la cancellazione del provvedimento verrà effettuata a cura del contribuente presso il PRA, esibendo la revoca rilasciata dall'ente che ha iscritto il fermo dietro versamento delle spese di cancellazione dell'iscrizione allo stesso spettante.



La novità in materia di spese del fermo

L'art. 7 comma 2 (gg-octies) del D.L. 70/2011 stabilisce che:

- in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'*articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese nè all'agente della riscossione nè al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri



L'ipoteca

L'art. 77 del D.P.R. 602/73 prevede la possibilità di utilizzare l'ipoteca come misura cautelare.

L'ipoteca è una garanzia c.d. “reale” per effetto della quale il credito garantito viene soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione dei beni sui quali è stata iscritta; mediante l'iscrizione di ipoteca il creditore procedente assicura il pagamento del debito per il quale procede.



L'ipoteca

All'iscrizione dell'ipoteca segue il pignoramento immobiliare, salvo che il debitore non proceda al pagamento del debito per cui si procede (anche in via rateizzata). Se le somme dovute non superano il 5% del valore dell'immobile, il creditore procedente è obbligato ad iscrivere l'ipoteca e, qualora perduri l'inadempimento da parte del debitore, non può avviare l'espropriazione forzata prima che siano decorsi 6 mesi dalla data di iscrizione dell'ipoteca stessa.



Le novità in materia di ipoteca

L'art. 77 del D.P.R. 602/73 stabilisce che

- Decorso inutilmente il termine di cui all'*articolo 50*, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
- 1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, **anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2** purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
- 2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'*articolo 79*, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorso sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
- 2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1



Le novità in materia di ipoteca

- L'art. 52, comma 1, lettera h) del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 stabilisce infine nche l'Agente della riscossione può iscrivere ipoteca anche quando non si siano verificate le condizioni per procedere alla espropriazione immobiliare



Il pignoramento

Il pignoramento, atto iniziale dell'espropriazione forzata, consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario rivolge al debitore di astenersi da qualunque atto dispositivo sul bene colpito diretto a sottrarre i beni oggetto dell'espropriazione (e i frutti di esso), alla garanzia del credito indicato.



Le novità in materia di pignoramento immobiliare

- L'art. 76 del D.P.R. 602/73 stabilisce che:
 - 1. 1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 563 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:
 - a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;



Le novità in tema di pignoramento immobiliare

- b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centotrentamila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.";
- L'agente della riscossione non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.



Il pignoramento presso terzi

L'art. 543 c.p.c. prevede due distinte ipotesi di pignoramento presso terzi:

- quello di crediti di un terzo nei confronti del debitore esecutato
- quello di beni mobili dello stesso debitore in possesso di un terzo
- può riguardare conto corrente, provvigioni, cose del debitore che si trovano presso terzi e, nei limiti previsti dalla legge, salario, stipendio e pensione.



• Il pignoramento presso terzi

- l'art. 72 del D.P.R. 602/73 dispone che l'atto di pignoramento di fitti o pigioni (una delle varie ipotesi di crediti pignorabili), dovute da terzi al debitore per cui si procede, contiene, a differenza di quanto previsto dall'art. 543 c.p.c., l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti, nel termine di 15 giorni dalla notifica mentre per quelli non ancora scaduti alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui si procede.
- E' evidente come l'utilizzo della dichiarazione stragiudiziale ex art. 75 bis dpr sia essenziale per l'efficacia della previsione in esame.



•La dichiarazione stragiudiziale

•l'art. 75 bis del dpr 602/73 stabilisce che l'agente della riscossione, prima di procedere al pignoramento presso terzi nelle forme del rito ordinario ma anche anteriormente al pignoramento di fitti e pigioni (art 72) ed al pignoramento presso terzi eseguito secondo la procedura speciale esattoriale (art 72 *bis*) può chiedere a soggetti terzi una dichiarazione stragiudiziale scritta con la quale il terzo *debitor debitoris* del soggetto sottoposto alla procedura esattoriale indica in modo dettagliato i beni e le somme dovute al debitore stesso



- Il pignoramento dei crediti verso terzi

• L'art. 72-bis d.p.r. 602/73 consente di utilizzare la stessa procedura prevista dall'art. 72 anche per il pignoramento di crediti del debitore verso terzi: si tratta per la maggior parte degli stipendi e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro: anche in tale ipotesi, il pignoramento è attuato mediante l'ordine, al datore di lavoro, di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede. **Il termine di pagamento è stato esteso a sessanta giorni dalla ricezione dell'ordine**



- Pignoramento di beni presso il terzo

- ai sensi dell'art. 73 del d.p.r., in caso di pignoramento di beni presso il terzo, a seguito della dichiarazione del terzo il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario il quale provvederà alla vendita secondo le norme previste per l'esecuzione mobiliare.



•Le novità in materia di pignoramento mobiliare

- L'art. 62 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è stato modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 52 del decreto legge n. 69/2013 nei seguenti aspetti:
 - oltre che per le ditte individuali anche per le società dove risulti una prevalenza del capitale investito sul fattore lavoro i beni strumentali (strumenti, oggetti ed i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere) dell'attività d'impresa, artistica o professionale possono essere pignorati, nei limiti di un quinto, qualora il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito
 - la custodia dei beni pignorati è affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi 300 giorni dal pignoramento. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 360 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.



- Le novità in materia di pignoramento mobiliare

Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 200 giorni senza

la vendita dei beni pignorati è effettuata mediante pubblico incanto, a cura del concessionario

Il debitore può vendere il bene pignorato o ipotecato, al valore previsto dalla legge, con il con

L'agente della riscossione interviene nell'atto di cessione e allo stesso è interamente versato

Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di vendere il bene pignorato o ipotecato, la vendita



• Il discarico per inesigibilità

- Gli articoli 19 e 20 del D.Lgs. 112/1999 disciplinano la procedura per il
- discarico per inesigibilità.
- Il comma 682 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha profondamente riformato l'intero procedimento di inesigibilità.

- L'art. 19 stabilisce che costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:
 - a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e nel caso previsto dall' *articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46*, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
 - b) **è eliminato il motivo** della mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli; la prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo;



• Il discarico per inesigibilità

- I termini di notifica delle cartelle esattoriali sono stati più volte modificati:i:
 - ruoli consegnati fino al 31 luglio 2002: entro 31 dicembre 2002
 - ruoli consegnati dal 1° agosto 2002 al 30 giugno 2005: entro il 5° mese successivo alla consegna del ruolo
 - ruoli consegnati dal 1° luglio 2005 al 09 agosto 2005: entro il 12° mese successivo alla consegna del ruolo (ordinario) ovvero entro il 6° mese successivo alla consegna del ruolo (straordinario)
 - ruoli consegnati dal 10 agosto 2005 al 31 ottobre 2009: entro l'11° mese successivo alla consegna del ruolo (ordinario) ovvero entro il 6° mese successivo alla consegna del ruolo (straordinario)
 - ruoli consegnati dal 1° novembre 2009: entro il 9° mese successivo alla consegna del ruolo



• Il discarico per inesigibilità

- c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge;
- Equitalia trasmette, anche in via telematica, la comunicazione di inesigibilità secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 22 ottobre 1999 entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa



• Il discarico per inesigibilità

- d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, **diversa dall'espropriazione mobiliare (modifica introdotta dall'art. 23 comma 34 del D.L. 98/2011)**, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;
- d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;
- e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo per vizi ed irregolarità compiute dal Concessionario nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi Concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero
- per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote scaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore



• Il discarico per inesigibilità

- l'Ente può, fino al discarico automatico, comunicare al Concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione nonché segnalare azioni cautelari, esecutive e conservative
- 5) il Concessionario deve conservare, fino al discarico, la documentazione cartacea relativa alla procedura
- 6) l'Ente, fino al discarico automatico, può richiedere al Concessionario la trasmissione, entro 120 giorni, della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il Concessionario. Se entro 30 giorni dalla richiesta entro tale termine, il Concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota
- l'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione



• Il rimborso delle spese

- L'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 112/99 disciplina il rimborso delle
- spese sostenute dall'agente della riscossione per l'inesigibilità e
- stabilisce che:
 - All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze , con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso . Tale rimborso è a carico:
 - a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di
 - provvedimenti di sgravio o **in caso di inesigibilità**;
 - b) del debitore, negli altri casi



• Il rimborso delle spese

- L'art. 23 comma 32 del D.L. 98/2011 ha modificato l'art. 17 ed ha aggiunto
- il seguente comma
 - Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.
 - La misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive è stata stabilita con *D.M. 21 novembre 2000*



• Il rimborso delle spese

- Art. 10, comma 13-quater, lett. c) ed e); commi 13-quinquies, 13-sexies e 13-septies
- D.L. 201/2011

- Il rimborso delle spese non avviene più forfetariamente in base alla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000 bensì devono essere rimborsati gli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure

- Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze entro il **30 settembre 2013** sono determinate:
 - a) le tipologie di spese oggetto di rimborso
 - b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore
 - c) le modalità di erogazione del rimborso»

- Il rimborso non spetta sulle somme riscosse e riconosciute indebite

- In caso di discarico, l'Ente non rimborsa più le spese vive della notifica della cartella bensì quelle stabilite periodicamente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze

- Fino alla data di entrata in vigore del decreto resta ferma la disciplina vigente al 27 dicembre 2011

- Dalla disposizione non deve derivare maggiori oneri per la finanza pubblica



• Il nuovo sistema dei compensi

- L'art. 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 ha modificato l'art. 17 del D.Lgs. 112 stabilendo un nuovo sistema di compensi per l'attività dell'agente della riscossione.
- A partire dai ruoli formati dopo il 1 gennaio 2016 gli oneri di riscossione sono ripartiti in:
 - a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari:
 - 1) all'uno per cento, in caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
 - 2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo rimosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;
 - 3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;
 - b) una quota, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli agenti della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso;
 - c) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera b);
 - d) una quota, a carico dell'ente che si avvale degli agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera b);
 - e) una quota, a carico degli enti che si avvalgono degli agenti della riscossione, pari al 3 per cento delle somme rimosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella.



• I termini per l'inesigibilità

- La disciplina previgente (l'art. 3, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla legge 02 dicembre 2005, n. 248) stabiliva che Equitalia, entro il 31 dicembre 2014 doveva presentare le comunicazioni di inesigibilità per tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011
- La legge 24 dicembre 2012, n. 228 all'art. 1, comma 530 fissava al 1° gennaio 2015 il termine triennale per il controllo di tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, da presentarsi entro il 31 dicembre 2014



• I termini per l'inesigibilità

- I commi da 684 a 688 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 hanno completamente modificato il quadro dei termini;
- 684. Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019". Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le modalità per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.



• I termini per l'inesigibilità

•685. In deroga a quanto disposto dal comma 684, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato.

•686. Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste dal comma 684, l'agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia.



• I termini per l'inesigibilità

•687. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 684. In tale caso, il controllo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 683 del presente articolo, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 684.

•688. Alle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684 del presente articolo si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo rispettivamente modificato e sostituito dai commi 682 e 683 del presente articolo. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, con esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19.



•Le quote inesigibili

- L'art. 20 del D.Lgs. 112/99 che disciplina le procedure per il discarico è stato modificato dall'art. 1 comma 683 della legge 190/2014
- 1) Il competente ufficio dell'ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi novanta giorni può produrre osservazioni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività. Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.



•Le quote inesigibili

- 2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dall'ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno.
- 3. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettera c), si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.
- 4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.



•Le quote inesigibili

- 5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano ai ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per la riscossione delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al citato comma 4.
- 6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.



•L'avviso bonario

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228**

- Art. 1 – comma 544

- in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino ad € 1.000,00, intrapresa dal 1° gennaio 2013, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo

-

- Non riguarda le cartelle e le ingiunzioni già notificate alla data del 31 dicembre 2012

-

- La disposizione non si applica qualora l'ente creditore abbia notificato al debitore, ai sensi del comma 539 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, la comunicazione di inidoneità della documentazione prodotta per la sospensione della riscossione



•La comunicazione di inidoneità

•Legge 24 dicembre 2012, n. 228

- Art. 1 – commi 537-543 modificati dall'art. 1 del D.Lgs. 159/2015
- La norma prevede che, dal 1° gennaio 2013, con riferimento alla riscossione dei tributi:
 - il contribuente, entro 60 giorni a pena di decadenza dalla notifica del primo atto di riscossione ovvero di un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa, può presentare al concessionario della riscossione, anche con modalità telematica, una dichiarazione che documenti che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella ovvero l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati da:
 - prescrizione o decadenza del credito precedete alla esecutività del ruolo
 - sgravio emesso dall'ente creditore
 - sospensione amministrativa o giudiziale
 - sentenza di annullamento, totale o parziale, emessa in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
 - un pagamento effettuato a favore dell'ente creditore in data antecedente alla formazione del ruolo
 - qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito



•La comunicazione di inidoneità

- gli enti e le società incaricate della riscossione dei tributi (di seguito denominati “concessionario per la riscossione”), ricevuta la predetta dichiarazione e con riferimento alle partite ivi contenute:
 - devono sospendere immediatamente ogni ulteriore azione
 - entro 10 giorni devono trasmettere all’ente creditore la dichiarazione presentata dal contribuente e la documentazione allegata
-
- L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.



•La comunicazione di inidoneità

•qualora l'ente creditore non ottemperi ai suoi obblighi, decorsi 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del contribuente al concessionario della riscossione, le partite indicate nella dichiarazione sono annullate di diritto:

•conseguenze:

- discarico automatico per il concessionario della riscossione;
- eliminazione dei corrispondenti importi dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore

•fermo restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa (non si applica al caso di documentazione inidonea), si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'ammontare delle somme dovute (quelle indicate nell'atto notificato al debitore), con un minimo di € 258,00 (la sanzione è applicata dal Comune così come la denuncia all'Autorità Giudiziaria – nota Equitalia del 14 gennaio 2013)

•i concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo



•La comunicazione di inidoneità

•le predette disposizioni si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima del 1° gennaio 2013:

- l'ente creditore notifica l'esito dell'esame delle dichiarazioni entro il 29 marzo 2013 (termine ordinatorio)

- qualora l'ente non ottemperi entro il 6 agosto 2013, le partite riportate nelle dichiarazioni sono annullate di diritto:

- conseguenze:

- discarico automatico per il concessionario della riscossione;

- eliminazione dei corrispondenti importi dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore

•dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

•la procedura non sospende né interrompe il termine per impugnare l'atto notificato



•La definizione agevolata delle entrate

- Gli articoli 6 e 6 ter del Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 prevedono la possibilità per i contribuenti di definire in via agevolata alcuni dei propri debiti nei confronti degli agenti della riscossione
- La possibilità riguarda i ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016
- Le ingiunzioni notificate entro il 31/12/2016



•La definizione agevolata delle entrate

- Nel caso delle entrate riscosse mediante ruolo l'applicazione è prevista direttamente dall'art.6
- Nel caso della riscossione diretta, gli enti devono prevedere il beneficio mediante delibera di consiglio comunale da adottarsi entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, come previsto dall'art. 6 ter.



•La definizione agevolata delle entrate

- Nel caso dei ruoli sono definibili tutte le entrate (tributarie ed extratributarie) incluse nei ruoli affidati dal 2000 al 2016
- Nel caso delle ingiunzioni la scelta delle entrate definibili e delle annualità è lasciata alla deliberazione dell'ente
-



•La definizione agevolata delle entrate

- La definizione agevolata non si applica, per effetto di legge, agli importi dovuti a titolo di
 - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada;
 - altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.



•La definizione agevolata delle entrate

- La definizione agevolata comporta l'esclusione dal pagamento, per effetto di legge, degli importi dovuti a titolo di
 - sanzioni amministrative tributarie previste ed irrogate ai sensi dei D.Lgs. i 18 Dicembre 1997 n. i 471-472-473;
 - interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'art. 27 comma 6, della L. 24 Novembre 1981 n. 689, calcolati esclusivamente sulle sanzioni amministrative emesse per violazioni al Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285.



•La definizione agevolata delle entrate

- A seguito della presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto del procedimento.
- relativamente ai debiti definibili, non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.



•La definizione agevolata delle entrate

- La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento di tutti gli importi dovuti
- Il soggetto incaricato della riscossione è automaticamente scaricato
- Il Comune elimina dalle proprie scritture contabili gli importi definiti:
 - a tal fine, per le entrate incluse nei ruoli, Equitalia trasmette, anche in via telematica, entro il 30/06/19, al Comune l'elenco dei soggetti ed i codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento



•La definizione agevolata delle entrate

- il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero delle rate previste dalla definizione agevolata provoca
 - l'annullamento degli effetti prodotti dalla stessa definizione con conseguente ripristino della posizione debitoria precedente,
 - l'acquisizione a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto dei versamenti effettuati,
 - la riattivazione dei termini di decadenza e prescrizione temporaneamente sospesi per i debiti oggetto della definizione,
 - l'impossibilità, per le obbligazioni oggetto della definizione non rispettata, di essere contenute in ulteriori richieste di rateizzazioni (solo per i ruoli)



•La definizione agevolata delle entrate

- La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento di tutti gli importi dovuti
- Il soggetto incaricato della riscossione è automaticamente scaricato
- Il Comune elimina dalle proprie scritture contabili gli importi definiti:
 - a tal fine, per le entrate incluse nei ruoli, Equitalia trasmette, anche in via telematica, entro il 30/06/19, al Comune l'elenco dei soggetti ed i codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento

Grazie per l'attenzione

Enrico Cecchin

Imaterialisaranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione



@Formazioneifel



Facebook



Youtube